

RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSORZIO ITALIANO BIOGAS

1° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione I Paragrafo 4.4 “Obblighi di presentazione della COMUNICAZIONE”</p> <p><i>“Nei casi in cui l’utilizzazione ai fini agronomici dei materiali e sostanze di cui sopra non è effettuata dalla stessa azienda che li produce, il PRODUTTORE, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente paragrafo, provvede a trasmettere ai Comuni interessati la propria COMUNICAZIONE e ad allegare alla stessa la/e altre COMUNICAZIONE/I sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i dell’azienda/e coltivatrice (solo CONDUTTORE) responsabile della corretto utilizzo agronomico delle medesimi materiali e sostanze in funzione delle colture praticate e delle condizioni pedoclimatiche dei siti di spandimento.”</i></p>	<p>Si osserva come, la responsabilità del corretto utilizzo agronomico sia esclusiva dell’UTILIZZATORE. Così come previsto all’Art. 24 comma 1 lett. b) del DM 25/02/2016 in tema di “Certezza di utilizzo” e rapporti tra “produttore” e “utilizzatore”: <i>“è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta”</i></p> <p>Nel caso di cessione di effluenti dal PRODUTTORE all’UTILIZZATORE, quindi, il PRODUTTORE, all’atto della comunicazione è tenuto a dimostrare, esclusivamente la presenza dei contratti di cessione verso gli UTILIZZATORI ma non può essere tenuto a farsi carico di comunicazioni terze allegate alla propria.</p> <p>Come previsto, ogni PRODUTTORE e/o UTILIZZATORE, deve presentare al Comune la propria comunicazione in quanto direttamente responsabile del corretto utilizzo agronomico del refluo di cui dichiara di prendersi carico.</p>
<p>Risposta:</p> <p>Si concorda di cambiare il testo per maggiore chiarezza, atteso che il produttore è responsabile della sua Comunicazione. Di seguito si propone il testo modificato:</p> <p><i>“Nei casi in cui l’utilizzazione ai fini agronomici dei materiali e sostanze di cui sopra non è effettuata dalla stessa azienda che li produce, il PRODUTTORE, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente paragrafo, provvede a trasmettere ai Comuni interessati la propria COMUNICAZIONE e far si che, unitamente alla stessa vengano presentate la/e altre COMUNICAZIONE/I sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i dell’azienda/e coltivatrice (solo CONDUTTORE) responsabile della corretto utilizzo agronomico delle medesimi materiali e sostanze in funzione delle colture praticate e delle condizioni pedoclimatiche dei siti di spandimento.”</i></p>	

2° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione II Paragrafo 6.6 “Aziende soggette alla comunicazione” <i>“Nel caso del PRODUTTORE che non utilizza l’effluente prodotto non compila i punti 6.4 e 6.5 rimandando alle rispettive Comunicazioni sottoscritte dal solo UTILIZZATORE/I.”</i></p>	<p>Si propone la seguente modifica: <i>“Nel caso del PRODUTTORE che non utilizza l’effluente prodotto non compila i punti 6.4 e 6.5 rimandando agli accordi di cessione sottoscritti con gli UTILIZZATORE/I”</i></p>
<p>Risposta: In questo caso non si ritiene di accogliere la proposta in quanto è ormai prassi consolidata (vedi DGR 1448/07 e DGR 92/2012) che gli unici documenti da presentare sono le Comunicazioni ed il PUA quando richiesto. Certo è che gli accordi contrattuali tra il Produttore e Utilizzatore sono utili a dimostrare le cessioni dei materiali e rientrano nelle scelte delle varie imprese nell’organizzazione delle loro attività. Ai fini della piena applicazione della DGR regionale ciò che interessa è che nella ordinaria attività delle imprese venga tracciato il sistema di utilizzo dei materiali organici dalla loro produzione fino al loro utilizzo in agricoltura.</p>	

3° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione II Paragrafo 7 “I CONTENUTI DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)” <i>“Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) dovrà essere redatto da tecnico abilitato, iscritto all’Ordine/Collegio professionale e sottoscritto dallo stesso tecnico unitamente al rappresentante legale dell’azienda su cui avverrà lo spandimento e/o dal rappresentante legale dell’azienda che produce l’effluente di allevamento.”</i></p>	<p>Come già ripreso nei punti precedenti, l’azienda produttrice non può prendersi carico anche della responsabilità delle dichiarazioni dell’utilizzatore a cui ha ceduto l’effluente. Per questo si propone di stralciare quanto previsto nell’articolo circa la firma del produttore sul PUA dell’utilizzatore</p>
<p>Risposta: In una logica di prevenzione la presa visione del PUA da parte dell’UTILIZZATORE è utile ad evitare che non venga attuato quanto previsto dal PUA o per disinformazione o per problemi tecnico operativi.</p>	

4° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
-----------------------	--

<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 4.2 “Caratteristiche di maturazione del digestato”</p>	<p>La definizione di caratteristiche di maturazione del digestato così come prevista è troppo generica. L'ideale maturazione del digestato è già garantita, ai sensi di quanto previsto da DM 25/02/2016 in termini di rispetto dei tempi minimo di stoccaggio. Le caratteristiche di qualità del digestato sono garantite dall'obbligo di analisi e rispetto dei parametri chimico-fisici previsti. Non si ravvisa la necessità di porre ulteriori parametri di idoneità all'utilizzo agronomico qualora siano già rispettati tutti quelli previsti.</p>
<p>Risposta: Si concorda che gli unici parametri di riferimento sono quelli del DM 25/02/2016 vedi Allegato IX che vengono puntualmente ripresi dalla DGR regionale (vedi allegato n. 8). Altre indicazioni su questo argomento riguardano obiettivi di qualità gestionali degli impianti che oltre a prevenire la produzione di digestati non idonei all'utilizzo in agricoltura previene anche fenomeni indesiderati all'interno dell'impianto (fermentazioni anomali nei cumuli dei materiali in ingresso, emissioni di cattivo odore, minori rese produttive ecc.).</p>	

5° RICHIESTA

<p>Riferimento Bozza DGR</p>	<p>Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas</p>
<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.1.2 “Dosi di applicazione”, oltre ai collegati 5.2 lett. b) e 5.3 lett. c). <i>“La quantità massima di digestato ... applicabile al suolo agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto superiore a 340 Kg/ha/anno, PROVENIENTE DA EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO inteso come quantitativo medio aziendale”</i></p>	<p>In merito alle dosi di applicazione del digestato manca il riferimento all'origine zootecnica dell'azoto. Si propone la seguente modifica: <i>“La quantità massima di digestato ... applicabile al suolo agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto di origine zootecnica, inteso come quantitativo medio aziendale, superiore a 340 Kg/ha/anno”.</i></p>
<p>Risposta: Si conferma quanto stabilito dal DM MIPAAF del 25/02/2016 dove i limiti di fertilizzazione azotata è sempre riferita alla frazione proveniente dagli effluenti di allevamento. Da non dimenticare che le quantità effettivamente distribuite il campo devono essere corrispondenti agli asporti culturali.</p>	

6° RICHIESTA

<p>Riferimento Bozza DGR</p>	<p>Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas</p>
-------------------------------------	---

<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.1.2 “Dosi di applicazione. In rapporto al volume di materiale apportato”.</p> <p><i>“Sul digestato tal quale e liquido si rimanda a quanto stabilito dal DM 06/07/2005 relativo all’utilizzo agronomico dei reflui oleari.</i></p> <p><i>Il volume da applicare ad ettaro, nel caso del digestato solido, dovrà essere tale da consentire una razionale incorporazione di tutti i materiali nel primo orizzonte di suolo agrario profondo 30 cm e tale da rispettare gli obiettivi di una razionale fertilizzazione agronomica dei suoli aziendali.”</i></p>	<p>I quantitativi di digestato da distribuire vengono già definiti da DM 25/02/2016 in base al parametro dell’asportazione della coltura e sempre nel rispetto dei limiti di quantità di azoto zootecnico in base alla vulnerabilità dell’area di distribuzione.</p> <p>Tenendo conto anche che la distribuzione del digestato sottostà alle norme di buona pratica agricola, non si ritiene quindi pertinente il richiamo a DM 06/07/2005 stante in essere una normativa specifica.</p>
---	--

<p>Risposta:</p> <p>Si accetta l’osservazione sostituendo il primo capoverso del par. 5.1.2:</p> <p>“Sul digestato tal quale e liquido si rimanda a quanto stabilito dal DM 06/07/2005 relativo all’utilizzo agronomico dei reflui oleari”,</p> <p><u>con tale testo:</u></p> <p><i>Nel caso di Digestato tal quale e/o liquido il volume da distribuire dovrà essere individuato sulla base delle caratteristiche pedologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito di spandimento.</i></p> <p><i>Per i suoli le variabili da considerare per la corretta determinazione dei volumi e gli eventuali frazionamenti sono le capacità idrica di campo, le conducibilità idrauliche sature e altri eventuali indicatori che possano descrivere la capacità del terreno di accettare determinati volumi di digestato evitando fenomeni indesiderati come allagamenti, ruscellamenti superficiali e percolazioni profonde. Le variabili geomorfologiche riguardano la forma dei campi coltivati, pendenti o pianeggianti, la presenza di sistemazioni idrauliche agrarie e/o terrazzamenti.</i></p> <p><i>Riguardo all’idrologia interessano la presenza e la profondità delle falde temporanee o permanenti; la vicinanza a corpi idrici; la posizione rispetto al bacino idrografico di appartenenza.</i></p> <p>Riguardo il volume da applicare ad ettaro, nel caso del digestato solido si conferma quanto proposto nella BOZZA DGR in quanto si ritiene utile affiancare ai criteri prettamente tecnici anche dei riferimenti più empirici ma di facile riscontro da parte di tutti gli interessati.</p>
--

7° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.1.2 “Dosi di applicazione. In rapporto al volume di materiale apportato”.</p> <p><i>“Considerato il contenuto in metalli pesanti dei digestati, l’agronomo nello stabilire la dose di applicazione dovrà tener conto anche del loro possibile accumulo nel suolo agrario e quindi prevedere l’eventuale sospensione dell’applicazione ed una opportuna turnazione nella scelta dei siti di spandimento”</i></p>	<p>La concentrazione di elementi e metalli nel digestato è già oggetto di prevista analisi ai sensi del DM 25/02/2016 nonché della presente bozza di DGR. Il rispetto dei limiti imposti è già garanzia della qualità del digestato da avviare a valorizzazione agronomica. Inoltre, non sussistono evidenze scientifiche significative su effetti di accumulo nel terreno di elementi e di metalli riconducibili all’utilizzo di digestato.</p> <p>L’opportuna turnazione e le modalità di applicazione sono già parte del codice di buona pratica agricola di cui il tecnico abilitato tiene già</p>

	<p>conto all'atto della redazione del PUA.</p> <p>Si osserva quindi come questa specifica sia ridondante e non strettamente necessaria poiché le dosi di applicazione sono già comunque previste ai punti 5.2 b) e 5.3 c) della stessa DGR.</p>
<p>Risposta:</p> <p>Questa indicazione di tipo tecnico è a carattere generale e lascia comunque il tecnico libero di fare le sue scelte. La specifica non è ridondante in quanto non punta alla migliore determinazione della dose che si dà per assodato, in questo caso l'attenzione è rivolta ad evitare accumuli nel tempo. Tali accumuli date le numerose variabili in gioco (produttive ambientali gestionali ecc.) non si possono escludere a priori quando si scende al dettaglio di singolo campo.</p>	

8° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.1.3 “Monitoraggio periodico dei suoli fertilizzati con il digestato.</p>	<p>Si ritiene che l'analisi periodica del terreno possa essere un elemento funzionale ai fini del bilancio di nutrizione delle colture.</p> <p>Tuttavia, in mancanza di esigenze/criticità ambientali sul territorio regionale, non sembrano sussistere elementi tali da giustificare una norma di monitoraggio obbligatorio.</p> <p>Si osserva inoltre come, ai fini del bilancio di fertilizzazione, sia sufficiente la caratterizzazione dei principali parametri di fertilità (pH, N, P, K, microelementi, CSC, sostanza organica e rapporto C/N) mentre, stante il rispetto dei limiti qualitativi del digestato, la determinazione di parametri microbiologici non sono strettamente funzionali allo scopo.</p> <p>Si osserva anche come il monitoraggio obbligatorio può essere previsto, in base a normativa vigente, solo nel caso di recupero e valorizzazione in agricoltura (R10) di matrici riconducibili ai rifiuti (es.: fanghi di depurazione).</p> <p>Il digestato agroindustriale e/o agrozootecnico per definizione del DM 25/02/2016 è invece sottoprodotto direttamente avviabile alla valorizzazione in agricoltura pertanto, non sono da ritenersi necessari e giustificati ulteriori monitoraggi ambientali stante il rispetto dei parametri qualitativi e formali già previsti.</p>
<p>Risposta:</p> <p>Sono passati oltre venti anni dalla prima direttiva sui nitrati. In questo periodo l'esperienza ci fa notare due fatti ricorrenti: gli agricoltori pur essendo in buona fede spesso corrono il rischio di sbagliare; i processi in gioco sono talmente complessi e differenziati a livello locale che rendono pressoché impossibile la standardizzazione delle attività. Il monitoraggio proposto dalla DGR in una logica di prevenzione diventa uno strumento a disposizione degli operatori di auto-controllo specifico per ogni processo di lavoro. Lo scopo è quello di intercettare le piccole derive che con gli anni potrebbero diventare dei danni irreparabili. Non a caso questa attenzione è proposta per la risorsa SUOLO che come noto è una risorsa naturale non</p>	

rinnovabile dati i tempi lunghissimi per la sua formazione. Anche su questo non mancano esperienze nel mondo ed in Italia di suoli persi per sempre a causa di piccoli danni ripetuti per lungo tempo.

La DGR Marche per scelta, oltre a recepire per competenza quanto stabilito a livello nazionale dal DM vuole in più offrire dei riferimenti metodologici che aiutano nella pratica gli addetti ad evitare errori nella gestione ordinaria delle loro attività e nello stesso tempo dare ampie garanzie al resto della popolazione residente che non ci sono rischi per la salute pubblica e per l'ambiente.

9° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.2 b) “Dosi di applicazione” <i>“Nel caso di utilizzazione agronomica del digestato in Zone Ordinarie il limite di azoto al campo è di 340 Kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale.”</i>	Si propone modifica come segue: <i>“Nel caso di utilizzazione agronomica del digestato in Zone Ordinarie il limite di azoto al campo di origine zootecnica è di 340 Kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale.”</i>
Risposta: Osservazione recepita e modifica effettuata sul documento	

10° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.3 b) “requisiti dei materiali di ingresso (art 29 DM 25/02/2016)” <i>“Fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del DM 25/02/2016 per la qualifica di digestato come sottoprodotto, l’utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali utilizzati per la produzione di digestato agroindustriale sono quelli previsti dal presente regolamento e indicati dal DM 25/02/2016 art. 22, comma 1, lettere d), e), f) e g)</i>	Si propone modifica come segue: <i>“Fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del DM 25/02/2016 per la qualifica di digestato come sottoprodotto, l’utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali utilizzati per la produzione di digestato agroindustriale sono quelli previsti dal presente regolamento e indicati dal DM 25/02/2016 art. 22, comma 1, lettere d), e), f) e g) eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui allo stesso comma lettere a), b), c) e h).”</i>
Risposta: Il testo della DGR è in linea con quanto disposto dall’Art. 29 del DM che prevede l’uso in agricoltura del digestato agroindustriale solo qualora i materiali di ingresso sono quelli dell’art. 22 limitatamente al comma 1, lettere d); e); f); e g).	

11° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 5.3 c) “dosi di	Si propone la seguente modifica:

<p>applicazione (DGR 92/2014 e art 31, comma 3 del DM 25/02/2016)” <i>“I limiti sono gli stessi, nel caso di utilizzazione agronomica del digestato in Zone Ordinarie il limite di azoto al campo è di 340 Kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale”</i></p>	<p><i>“I limiti sono gli stessi, nel caso di utilizzazione agronomica del digestato in Zone Ordinarie il limite di azoto al campo di origine zootecnica è di 340 Kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale”</i></p>
<p>Risposta: Osservazione recepita e modifica effettuata sul documento</p>	

12° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 6.2 “Produzione/Utilizzo di azoto da digestato” <i>“Nel caso di solo “utilizzatore” l’azienda interessata in questa sezione riporterà le caratteristiche e le quantità utilizzate fornite dall’Azienda “PRODUTTRICE”.</i></p>	<p>Si propone modifica come segue: <i>“Nel caso di solo “utilizzatore” l’azienda interessata in questa sezione riporterà le caratteristiche e le quantità utilizzate come da contratto/i di cessione stipulati con l’Azienda “PRODUTTRICE”.</i></p>
<p>Risposta: Come già chiarito precedentemente, la COMUNICAZIONE ed il PUA sono gli unici documenti da rendere pubblici a carico del Produttore e Utilizzatore. I contratti di cessione, altri documenti contabili rimangono nella sfera privata e devono sottostare ad altri regolamenti e norme specifiche. Con la comunicazione ed il PUA rimane garantita la tracciabilità delle matrici organici dalla formazione fino al suo utilizzo in agricoltura.</p>	

13° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 6.6 “Aziende soggette alla comunicazione” <i>“Illustrazione aziende soggette alla comunicazione ed eventuale PUA”</i></p>	<p>Così come previsto da DM 25/02/2016, si propone di richiamare le soglie di Azoto al campo già previste nella tabella di Sezione II Paragrafo 6.6, ovvero prevedere anche per il digestato, in quanto equiparato a effluenti zootecnici, gli scagioni di 3000 e 6000 kg di azoto al campo.</p>
<p>Risposta: Anche se può essere equiparato, il digestato in termini pratici presenta differenti e maggiori difficoltà tecnico agronomiche di spandimento in campo. La DGR Marche per sua scelta e nello spirito di massima precauzione prevede di affiancare un tecnico agli utilizzatori fin dalle dosi di 1000 Kg di azoto al campo, anche perché 1000 kg azoto al campo per alcune tipologie di digestato significa l’uso di volumi di stoccaggio e spandimento significativi.</p>	

14° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte
-----------------------	-----------------------

	CIB – Consorzio Italiano Biogas
Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 6.6 “Aziende soggette alla comunicazione” <i>“Nel caso del PRODUTTORE che non utilizza l’effluente prodotto non compila i punti 6.4 e 6.5 rimandando alle rispettive Comunicazioni sottoscritte dal solo UTILIZZATORE/I.”</i>	Si propone la seguente modifica: <i>“Nel caso del PRODUTTORE che non utilizza l’effluente prodotto non compila i punti 6.4 e 6.5 rimandando agli accordi di cessione sottoscritti con gli UTILIZZATORE/I.”</i>
Risposta: Così come già detto precedentemente, i contratti di cessione, e gli altri documenti contabili rimangono nella sfera privata e devono sottostare ad altri regolamenti e norme specifiche. Con la comunicazione ed il PUA rimane garantita la tracciabilità delle matrici organici dalla formazione fino al suo utilizzo in agricoltura.	

15° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 7 “I CONTENUTI DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO (PUA).” <i>“La redazione del P.U.A. nelle Zone Ordinarie (ZO) è prevista in tutti i casi di utilizzazione agronomica del Digestato a prescindere dalla quantità utilizzata e dalla dimensione dell’impianto di produzione.”</i>	Si propone modifica come segue: <i>“La redazione del P.U.A. nelle Zone Ordinarie (ZO) è prevista nei casi di utilizzazione agronomica del Digestato conformemente alle disposizioni previste a tabella di sezione II Par. 6.6.”</i>
Risposta: Osservazione recepita e modifica effettuata sul documento	

16° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
Bozza DGR – Sezione IV Paragrafo 7 “I CONTENUTI DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO (PUA).” <i>“Il Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A) dovrà essere redatto da tecnico abilitato, iscritto all’Ordine / Collegio professionale e sottoscritto dallo stesso tecnico unitamente al rappresentante legale dell’azienda su cui avverrà lo spandimento e dal rappresentante legale dell’azienda che produce l’effluente di allevamento.”</i>	Conformemente a quanto osservato nei punti precedenti circa la responsabilità della comunicazione di PRODUTTORE e UTILIZZATORE, si propone modifica come segue: <i>“Il Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A) dovrà essere redatto da tecnico abilitato, iscritto all’Ordine / Collegio professionale e sottoscritto dallo stesso tecnico unitamente al rappresentante legale dell’azienda su cui avverrà lo spandimento (UTILIZZATORE).”</i>
Risposta: Osservazione recepita. Il documento sarà modificato come segue: Il Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A) dovrà essere redatto da tecnico abilitato, iscritto all’Ordine / Collegio professionale e sottoscritto dallo stesso tecnico unitamente al rappresentante legale dell’azienda su cui avverrà lo spandimento e dal rappresentante legale dell’azienda che produce <i>il digestato, nel caso sia anche utilizzatore</i>	

17° RICHIESTA

Riferimento Bozza DGR	Osservazioni/proposte CIB – Consorzio Italiano Biogas
<p>Bozza DGR – Sezione V Paragrafo 6: “Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione”. <i>“La quantità di effluente/digestato zootecnico non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell’Allegato I al DM 25/02/2016”</i></p>	<p>Si propone modifica come segue: <i>“La quantità di effluente/digestato zootecnico non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto di origine zootecnica superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell’Allegato I al DM 25/02/2016”</i></p>
<p>Risposta: Osservazione recepita e modifica effettuata sul documento</p>	